



COMUNE DI ANCONA

## ATTO DELLA GIUNTA

DEL 07/06/2022 N. 236

**Oggetto : RINNOVO CONCESSIONE LOCULI NEI CIMITERI CITTADINI DEL  
COMUNE DI ANCONA. APPROVAZIONE TARIFFE DI RICONCESSIONE.**

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Giugno, alle ore 09:55, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MANARINI PAOLO	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	POLENTA MICHELE	Assente
Assessore	SIMONELLA IDA	Assente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

**DELIBERAZIONE N. 236 DEL 7 GIUGNO 2022**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SPORT

**OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE LOCULI NEI CIMITERI CITTADINI DEL COMUNE DI ANCONA. APPROVAZIONE TARIFFE DI RICONCESSIONE.**

## LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direzione Lavori Pubblici - Sport, che di seguito si riporta:

*Premesse:**Visti:*

- *il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;*
- *il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26/1/2009 e ss.mm.ii.;*

*Considerato:*

- *poiché i cimiteri appartengono al demanio comunale secondo la classificazione contenuta nell'art. 824 del C.C., lo strumento per consentire ai l'uso del bene demaniale è costituito dal rilascio di una concessione amministrativa, dietro pagamento di un corrispettivo, cd. canone concessorio (art.50 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Ancona);*
- *che a partire dal 1976, per effetto del D.P.R. 803 del 1975, come ora sostituito dal DPR 285/1990, è stato previsto che l'uso delle aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, non sia più perenne, ma a tempo determinato e specificamente di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo;*
- *il periodo massimo di durata della concessione è stato via via determinato con provvedimenti normativi e regolamentari dal Comune di Ancona ed è attualmente stabilito in 30, anni, per la necessità di contemperare la durata della concessione con il tempo necessario alla decomposizione della salma e con l'esigenza di turnare le sepolture (art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria);*
- *il godimento del suolo cimiteriale e delle relative porzioni di colombario (loculo) è dunque consentito al privato solo in via temporanea e per la sola durata della concessione, in quanto la proprietà del bene rimane sempre in capo al Comune stesso;*
- *ogni concessione che venga a cessare a qualsiasi titolo (scadenza del termine, retrocessione) fa sì che il bene rientri nella piena disponibilità del Comune per*



*essere destinata ad ulteriori assegnazioni (art.62 del Regolamento di Polizia Mortuaria);*

- *la concessione è inoltre strettamente legata alla persona del concessionario e, quindi, non può in alcun modo essere oggetto di trasferimento mediante atti tra vivi, e nei confronti dell'Amministrazione non hanno alcuna validità patti o atti testamentari che prevedano la cessione a terzi dei diritti d'uso della concessione;*

*Rilevato che:*

*vi sono numerose concessioni di loculi che necessitano di un trattamento uniforme in ordine al prezzo da applicare agli utenti per le opportune proroghe ed in relazione all'anno di costruzione degli stessi, in realtà talora anche vetusti, tenendo in debito conto anche della data del rilascio delle concessioni medesime;*

*Considerato che:*

- *per effetto dell'intervenuta disciplina relativa alla temporaneità delle concessioni, è necessario regolare il passaggio in continuità delle concessioni provvisorie, tenendo in debito conto il tempo trascorso in relazione alla durata delle concessioni stesse;*
- *i contratti di concessione stipulati nel quarantennio precedente rispetto all'anno di scadenza, prevedono la possibilità che le concessioni vengano rinnovate;*
- *tale clausola ingenera un legittimo affidamento da parte dei concessionari sul rinnovo della concessione e dunque sulla possibilità di conservare i resti dei propri cari estinti nella sede originaria;*
- *con determinazione dirigenziale n. 840 del 19.4.2022 è stato approvato l'avviso alla cittadinanza contenente l'elenco delle concessioni di interesse, avviso adeguatamente pubblicizzato nelle reti internet comunali in data 26 aprile 2022;*

*Valutato che:*

- *le tecniche di sepoltura del tempo prevedevano l'inserimento della salma in involucri di plastica, pratica che si è poi rivelata ostativa al naturale procedimento di mineralizzazione della stessa, in quanto tale pratica da non infrequentemente luogo a fenomeni di saponificazione, di mummificazione o di corificazione, cioè a fenomeni di inconsunzione del cadavere il quale, non risultando mineralizzato, cioè, ridotto a scheletro, non può essere ridotto a resti mortali (ossa) una volta estumulato;*
- *dai risultati statistici a livello nazionale si può presumere che la percentuale di salme inconsunte sia piuttosto elevata e si aggiri intorno al 40-50% del totale;*
- *vi è quindi un'alta percentuale di probabilità che i loculi relativi alle concessioni risalenti contengano resti mortali non ancora idonei alla riduzione;*
- *risulta quindi concretamente non praticabile procedere ad una estumulazione*



*di massa di un tale numero di resti mortali con contestuale collocamento degli stessi in campi di inumazione per ulteriori cinque anni per consentire il completamento del processo di mineralizzazione, come richiesto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;*

*Ritenuto:*

*di dover valutare gli interessi pubblico-privati coinvolti e nel contempo esprimere le seguenti linee di indirizzo al Dirigente competente, secondo logica di prudente e buona gestione dell'attività cimiteriale:*

- devono essere tenuti in debita considerazione e ponderati i vari interessi compresenti, pubblici e privati;*
- i privati hanno una legittima aspettativa, ed in particolare un affidamento civilisticamente qualificato, convenzionalmente previsto in concessione, ad una prosecuzione del rapporto concessorio;*
- è necessario provvedere senza indugio, dopo il periodo pandemico (che ha creato esigenze particolari ed incrementative di servizi cimiteriali) a regolare ed organizzare il sistema delle concessioni di loculi esistenti;*
- il Comune ha interesse da un lato a non violare l'affidamento pattiziamente determinato e dall'altro a che le molteplici concessioni siano correttamente gestite, evitando, quale interesse pubblico primario, che i resti contenuti nei loculi interessati debbano essere globalmente, in tutto o in parte, trasferiti, considerato il numero elevato dei medesimi e le evidenti difficoltà inumative, oltre al disappunto della cittadinanza che deriverebbe da una simile imponente attività;*
- il Comune ha interesse a concedere alla cittadinanza valide alternative di gestione dei resti mortali di parenti, familiari e persone care, dando, ove possibile e opportuno anche in forza della clausola per il rinnovo, la possibilità qualificata di scelta tra varie forme di destinazione dei resti mortali, anche in considerazione della volontà di incentivare forme alternative all'attuale sistema dei servizi mortuari, quale la cremazione come sistema moderno, attualmente accettato dalla maggioranza dei cittadini, che a causa della pandemia da Covid 19, si sono avvicinati a questa pratica, resasi necessaria per ragioni igienico sanitarie (si veda da ultimo Circolare del Ministero della Salute n. 818 dell'11 gennaio 2021), e quindi ha interesse ad adottare le seguenti linee guida, ferma restando la garanzia di parità di trattamento tra tutti gli utenti nelle medesime condizioni e ritenuto inoltre che le presenti disposizioni debbano avere effettiva attuazione, superando precedenti provvedimenti inattuati, ed allo stato non più attuali, in quanto numericamente non sostenibili:*
- mantenere le salme (riducibili o non riducibili a resti mortali) nell'attuale loculo per un periodo di ulteriori trenta anni, periodo da computare dalla data di scadenza della concessione originaria e mediante il pagamento di un canone determinato secondo lo schema tariffario riportato più avanti;*
- cremare le salme riducibili o non riducibili a resti mortali e collocarli dietro rilascio di concessione della durata di 30 anni in ossarini destinati alla*



*tumulazione dell'urna cineraria;*

- *ove possibile, riduzione delle salme a resti mortali, con tumulazione in loculi per ossarini dati in concessione per 30 anni;*
- *inumazione delle salme risultate non riducibili per ulteriori cinque anni nei campi di inumazioni disponibili all'interno dei cimiteri cittadini;*

*Rilevato inoltre che è necessario procedere alla determinazione delle tariffe da applicare alle nuove concessioni/riconcessioni, tenendo conto della eventuale vetustà e dello stato di manutenzione dei loculi ed applicando pertanto percentuali di abbattimento del canone comparabili con le valutazioni estimative di “svalutazione” del manufatto;*

*Richiamati:*

- *la deliberazione n. 90 del 3.4.2013 del Commissario Straordinario Dott. Corona Antonio, precedente assimilabile alla presente fattispecie, con cui sono state determinate le percentuali di abbattimento da applicare sulle tariffe dei loculi retrocessi (restituiti all'amministrazione prima della naturale scadenza della concessione ed assegnati ad altro concessionario);*
- *la deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 1/3/2022 con cui l'Amministrazione ha determinato il canone concessorio degli ultimi loculi costruiti nel Cimitero di Tavernelle;*

*Dato atto che:*

- *è evidente che per loculi costruiti in periodo ultratrentennale, l'abbattimento del loro valore è conseguente al trascorrere del tempo, allo stato manutentivo dei manufatti e alla loro naturale vetustà, per cui è necessario effettuare un abbattimento in percentuale del canone concessorio, percentuale da ricavare sulla base di tabelle estimative di deprezzamento di manufatti con tali caratteristiche, che consenta da un lato agli utenti che lo desiderano, di procedere nella prosecuzione della concessione in modo equo e congruo, e dall'altro di richiedere da parte dell'Ente un giusto canone concessorio, determinato sulla base delle caratteristiche dei manufatti risalenti;*
- *si può ritenere che i principi in base ai quali sono state determinate le percentuali di abbattimento dei canoni di concessione dei loculi retrocessi contenuti nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2013 siano ancora validi ed oggettivamente applicabili anche con riferimento alla fattispecie costituita dai loculi da riconcedere, trattandosi in entrambi i casi di manufatti non nuovi da riassegnare, anche in considerazione di un principio equitativo per cui prezzi di concessione superiori risulterebbero troppo elevati in rapporto alle caratteristiche dei manufatti ed alla loro vetustà;*
- *è opportuno disporre che le eventuali entrate, nel rispetto dei principi contabili, saranno utilizzate ai fini delle manutenzioni, della qualificazione e costruzione di manufatti cimiteriali, nonché per la informatizzazione dei servizi amministrativi cimiteriali, anche allo scopo di migliorare e rendere più efficienti i procedimenti amministrativi da avviare in modo consistente per il*





*rilascio delle nuove concessioni;*

*Ritenuto:*

- *di condividere pertanto le motivazioni contenute nella delibera del Commissario straordinario n. 90 del 3.4.2013 relative della rimodulazione delle percentuali di abbattimento delle tariffe piene in relazione alla data di costruzione del colombario, tenuto conto delle percentuali di estimo legate all'ammortamento;*
- *che tali percentuali, determinate come segue, sono ampiamente congrue in relazione alla vetustà dei manufatti:*
  - A) loculi costruiti fino al 1950 ribasso del 60%;*
  - B) loculi costruiti dal 1951 al 1970 ribasso del 50%;*
  - C) loculi costruiti dal 1971 a proseguire ribasso del 30%;*
- *di applicare tali percentuali di ribasso ai loculi oggetto di concessione/riconcessione tenendo come riferimento le ultime tariffe, adottate con delibera di Giunta comunale n. 61 del 1.3.2022 per l'ultima costruzione nel Cimitero di Tavernelle;*
- *segnatamente di applicare, come da tabella che segue, un abbattimento del 40% come ipotesi intermedia tra le ipotesi B) e C) sopra indicate, in quanto i colombari in cui sono posti i loculi da ridare in concessione sono stati costruiti a cavallo dei periodi sopra individuati:*

<b>LOCULI SINGOLI</b>	<b>PREZZO RIDOTTO DEL 40%</b>	<b>LOCULI DOPPI PREZZO RIDOTTO 40%</b>
<b>PRIMA FILA</b>	€ 1.620,00	€ 2.495,00
<b>SECONDA FILA</b>	€ 1.774,00	€ 2.752,00
<b>TERZA FILA</b>	€ 1.681,00	€ 2.610,00
<b>QUARTA FILA</b>	€ 1.312,00	€ 2.164,00
<b>QUINTA FILA</b>	€ 1.055,00	€ 1.749,00

*Evidenziato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, le concessioni o le riconcessioni saranno di durata pari a 30 anni, **durata che dovrà** essere calcolata e a partire dal giorno successivo alla scadenza della precedente concessione;*

*Richiamati*

- *gli atti della Giunta n. 338 del 3/7/2018, n.381 del 3/8/2018, n. 469 del 4/10/2019, n. 610 del 17.12.2018, n. 2 del 7.1.2020, n. 14 del 14.1.2020 e n. 70 del 14/2/2020, con i quali sono state approvate modifiche alla macrostruttura dell'Ente;*
- *il Decreto Sindacale n. 46 del 14/11/2018 e successivi decreti sindacale n. 9 e n.16, n. 30 e n. 56 rispettivamente del 1/4/2019, del 27/5/2019, del 03/03/2020*



- e dell'11/8/2020 con il quale sono state conferite all'Ing. Stefano Capannelli le funzioni dirigenziali in reggenza inerenti la Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport, nonché le funzioni dirigenziali in reggenza inerenti la Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile, con le competenze funzionali previste dalle predette deliberazioni;*
- il Decreto Sindacale n. 56 del 11/8/2020 con oggetto “Aggiornamento delle funzioni dirigenziali attribuite all'ing. Stefano Capannelli relative al posto/funzione di dirigente della "direzione lavori pubblici, sport" e delle funzioni dirigenziali attribuite in reggenza sul posto/funzione di dirigente della "direzione manutenzione”;*
  - la Determinazione del Dirigente n. 2102 del 30/9/2021 con la quale all'Avv. Mariella GRIPPO è stata attribuita la titolarità della P.O. di Struttura n. 15 – collegata alla U.O. “SUPPORTO GIURIDICO – APPALTI – SERVIZI CIMITERIALI”, con delega di firma per le attività, i provvedimenti e gli atti di pertinenza della U.O. limitatamente ad importi inferiori ad € 30.000,00 (euro trentamila) al netto di I.V.A.;*

*Tenuto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 in materia di provvedimenti amministrativi, è l'Avv. Mariella Grippo della Direzione Lavori Pubblici, Sport, mentre il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport è l'Ing. Stefano Capannelli e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità;*

*Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/3/13;*

*Tutto ciò premesso e considerato;*

***si propone quanto segue***

- 1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.*
- 2. di dare atto che è necessario provvedere senza indugio, dopo il periodo pandemico (che ha creato esigenze particolari ed incrementative di servizi cimiteriali) a regolare ed organizzare il sistema delle concessioni di loculi esistenti.*
- 3. di valutare gli interessi pubblico-privati coinvolti e nel contempo esprimere le seguenti linee di indirizzo al Dirigente competente, secondo logica di prudente e buona gestione dell'attività cimiteriale:*



- A) *devono essere tenuti in debita considerazione e ponderati i vari interessi compresenti, pubblici e privati, nonché il rispetto di principi di universalità e parità di trattamento del servizio;*
- B) *i privati hanno una legittima aspettativa, ed in particolare un affidamento civilisticamente qualificato, convenzionalmente previsto in concessione, ad una prosecuzione del rapporto concessorio;*
- C) *il Comune ha interesse da un lato a non violare l'affidamento pattiziamente determinato e dall'altro a che le molteplici concessioni siano correttamente gestite, evitando, quale interesse pubblico primario, che i resti contenuti nei loculi interessati debbano essere globalmente, in tutto o in parte, trasferiti, considerato il numero dei medesimi e le evidenti difficoltà inumative, oltre al disappunto della cittadinanza che deriverebbe da una simile imponente attività;*
- D) *il Comune ha interesse a concedere alla cittadinanza valide alternative di gestione dei resti mortali di parenti, familiari e persone care, dando, ove possibile e opportuno anche in forza della clausola per il rinnovo, la possibilità qualificata di scelta tra varie forme di destinazione dei resti mortali, anche in considerazione della volontà di incentivare forme alternative all'attuale sistema dei servizi mortuari, quale la cremazione come sistema moderno, attualmente accettato dalla maggioranza dei cittadini, che a causa della pandemia da Covid 19, si sono avvicinati a questa pratica, resasi necessaria per ragioni igienico sanitarie ( si veda da ultimo Circolare del Ministero della Salute n. 818 dell'11 gennaio 2021), e quindi ha interesse ad adottare le seguenti linee guida, ferma restando la garanzia di parità di trattamento tra tutti gli utenti nelle medesime condizioni e ritenuto inoltre che le presenti disposizioni debbano avere effettiva attuazione, superando precedenti provvedimenti inattuati, ed allo stato non più attuali, in quanto numericamente non sostenibili:*
- mantenere le salme (riducibili o non riducibili a resti mortali) nell'attuale loculo per un periodo di ulteriori trenta anni, periodo da computare dalla data di scadenza della concessione originaria e mediante il pagamento di un canone determinato secondo lo schema tariffario riportato più avanti;*
  - cremare le salme riducibili o non riducibili a resti mortali e collocarli dietro rilascio di concessione della durata di 30 anni in ossarini destinati alla tumulazione dell'urna cineraria;*
  - ove possibile, riduzione delle salme a resti mortali, con tumulazione in loculi per ossarini dati in concessione per 30 anni;*
  - inumazione delle salme risultate non riducibili per ulteriori cinque anni nei campi di inumazioni disponibili all'interno dei cimiteri cittadini;*
4. *di procedere alla determinazione delle tariffe da applicare alle nuove concessioni, tenendo conto della vetustà e dello stato di manutenzione dei loculi.*
5. *di dare atto che per loculi costruiti in periodo ultratrentennale, l'abbattimento*





*del loro valore è conseguente al trascorrere del tempo, allo stato manutentivo dei manufatti e alla loro naturale vetustà, per cui è necessario effettuare un abbattimento in percentuale del canone concessorio, percentuale da ricavare sulla base di tabelle estimative di deprezzamento di manufatti con tali caratteristiche, che consenta da un lato agli utenti che lo desiderano, di procedere nella prosecuzione della concessione in modo equo e congruo, e dall'altro di richiedere da parte dell'Ente un giusto canone concessorio, determinato sulla base delle caratteristiche dei manufatti risalenti.*

6. *di dare atto che i principi in base ai quali sono state determinate le percentuali di abbattimento dei canoni di concessione dei loculi retrocessi contenuti nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2013 sono ancora validi ed oggettivamente applicabili anche con riferimento alla fattispecie costituita dai loculi da riconcedere, trattandosi in entrambi i casi di manufatti non nuovi da riassegnare, anche in considerazione di un principio equitativo per cui prezzi di concessione superiori risulterebbero troppo elevati in rapporto alle caratteristiche dei manufatti ed alla loro vetustà.*
7. *di disporre che le eventuali entrate, nel rispetto dei principi contabili, saranno utilizzate ai fini delle manutenzioni, della qualificazione e costruzione di manufatti cimiteriali, nonché per la informatizzazione dei servizi amministrativi cimiteriali, anche allo scopo di migliorare e rendere più efficienti i procedimenti amministrativi da avviare in modo consistente per il rilascio delle nuove concessioni.*
8. *di condividere le motivazioni contenute nella delibera del Commissario straordinario n. 90 del 3.4.2013 relative della rimodulazione delle percentuali di abbattimento delle tariffe piene in relazione alla data di costruzione del colombario, tenuto conto delle percentuali di estimo legate all'ammortamento.*
9. *di dare atto che tali percentuali, determinate come segue, sono ampiamente congrue in relazione alla vetustà dei manufatti:*
  - A) *loculi costruiti fino al 1950 ribasso del 60%;*
  - B) *loculi costruiti dal 1951 al 1970 ribasso del 50%;*
  - C) *loculi costruiti dal 1971 a proseguire ribasso del 30%;*
10. *di approvare pertanto, al fine della determinazione delle tariffe delle nuove concessioni dei loculi oggetto di concessione/riconcessione la percentuale del 40% di ribasso sul canone concessorio, come ipotesi intermedia tra le ipotesi B) e C) sopra indicate, da applicarsi sulle tariffe piene come da ultimo determinate con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 1/3/2022 per l'ultima costruzione nel Cimitero di Tavernelle; come da prospetto di seguito riportato:*



<b>LOCULI SINGOLI</b>	<b>PREZZO RIDOTTO DEL 40%</b>	<b>LOCULI DOPPI PREZZO RIDOTTO DEL 40%</b>
<b>PRIMA FILA</b>	€ 1.620,00	€ 2.495,00
<b>SECONDA FILA</b>	€ 1.774,00	€ 2.752,00
<b>TERZA FILA</b>	€ 1.681,00	€ 2.610,00
<b>QUARTA FILA</b>	€ 1.312,00	€ 2.164,00
<b>QUINTA FILA</b>	€ 1.055,00	€ 1.749,00

11. *di dare atto che, in conformità con il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, le nuove concessioni avranno una durata di anni 30 da calcolarsi a partire dal giorno successivo alla scadenza della precedente concessione.*
12. *di dare mandato al Dirigente competente di definire con apposita e successiva determina la procedura di rinnovo.*
13. *di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990, è l'Avv. Mariella GRIPPO P.O. n. 15 responsabile della U.O. "SUPPORTO GIURIDICO – APPALTI – SERVIZI CIMITERIALI", mentre il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici / Sport è l'Ing. Stefano Capannelli, i quali hanno sottoscritto entrambi le relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità.*
14. *di dare atto che per l'entrata la Ragioneria attesta di aver preso nota di quanto emerge dal presente provvedimento al cap. 3114002 — az. 2118, fatta salva la responsabilità del Dirigente competente circa la congruità del prezzo stabilito per le concessioni definitive dei posti salma.*
15. *di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/3/13.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;

Con voti unanimi;



## D E L I B E R A

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che è necessario provvedere senza indugio, dopo il periodo pandemico (che ha creato esigenze particolari ed incrementative di servizi cimiteriali) a regolare ed organizzare il sistema delle concessioni di loculi esistenti.
3. di valutare gli interessi pubblico-privati coinvolti e nel contempo esprimere le seguenti linee di indirizzo al Dirigente competente, secondo logica di prudente e buona gestione dell'attività cimiteriale:
  - A) devono essere tenuti in debita considerazione e ponderati i vari interessi compresenti, pubblici e privati, nonché il rispetto di principi di universalità e parità di trattamento del servizio;
  - B) i privati hanno una legittima aspettativa, ed in particolare un affidamento civilisticamente qualificato, convenzionalmente previsto in concessione, ad una prosecuzione del rapporto concessorio;
  - C) il Comune ha interesse da un lato a non violare l'affidamento pattiziamente determinato e dall'altro a che le numerose concessioni siano correttamente gestite, evitando, quale interesse pubblico primario, che i resti contenuti nei loculi interessati debbano essere globalmente, in tutto o in parte, trasferiti, considerato il numero dei medesimi e le evidenti difficoltà inumative, oltre al disappunto della cittadinanza che deriverebbe da una simile imponente attività;
  - D) il Comune ha interesse a concedere alla cittadinanza valide alternative di gestione dei resti mortali di parenti, familiari e persone care, dando, ove possibile e opportuno anche in forza della clausola per il rinnovo, la possibilità qualificata di scelta tra varie forme di destinazione dei resti mortali, anche in considerazione della volontà di incentivare forme alternative all'attuale sistema dei servizi mortuari, quale la cremazione come sistema moderno, attualmente accettato dalla maggioranza dei cittadini, che a causa della pandemia da Covid 19, si sono avvicinati a questa pratica, resasi necessaria per ragioni igienico sanitarie ( si veda da ultimo Circolare del Ministero della Salute n. 818 dell'11 gennaio 2021), e quindi ha interesse ad adottare le seguenti linee guida, ferma restando la garanzia di parità di trattamento tra tutti gli utenti nelle medesime condizioni e ritenuto inoltre che le presenti disposizioni debbano avere effettiva attuazione, superando precedenti provvedimenti inattuati, ed allo stato non più attuali, in quanto numericamente non sostenibili:
    - mantenere le salme (riducibili o non riducibili a resti mortali) nell'attuale loculo per un periodo di ulteriori trenta anni, periodo da computare dalla data di scadenza della concessione originaria e mediante il pagamento di un canone determinato secondo lo schema tariffario riportato più avanti;



- cremare le salme riducibili o non riducibili a resti mortali e collocarli dietro rilascio di concessione della durata di 30 anni in ossarini destinati alla tumulazione dell'urna cineraria;
  - ove possibile, riduzione delle salme a resti mortali, con tumulazione in loculi per ossarini dati in concessione per 30 anni;
  - inumazione delle salme risultate non riducibili per ulteriori cinque anni nei campi di inumazioni disponibili all'interno dei cimiteri cittadini;
4. di procedere alla determinazione delle tariffe da applicare alle nuove concessioni, tenendo conto della vetustà e dello stato di manutenzione dei loculi.
  5. di dare atto che per loculi costruiti in periodo ultratrentennale, l'abbattimento del loro valore è conseguente al trascorrere del tempo, allo stato manutentivo dei manufatti e alla loro naturale vetustà, per cui è necessario effettuare un abbattimento in percentuale del canone concessorio, percentuale da ricavare sulla base di tabelle estimative di deprezzamento di manufatti con tali caratteristiche, che consenta da un lato agli utenti che lo desiderano, di procedere nella prosecuzione della concessione in modo equo e congruo, e dall'altro di richiedere da parte dell'Ente un giusto canone concessorio, determinato sulla base delle caratteristiche dei manufatti risalenti.
  6. di dare atto che i principi in base ai quali sono state determinate le percentuali di abbattimento dei canoni di concessione dei loculi retrocessi contenuti nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2013 sono ancora validi ed oggettivamente applicabili anche con riferimento alla fattispecie costituita dai loculi da riconcedere, trattandosi in entrambi i casi di manufatti non nuovi da riassegnare, anche in considerazione di un principio equitativo per cui prezzi di concessione superiori risulterebbero troppo elevati in rapporto alle caratteristiche dei manufatti ed alla loro vetustà.
  7. di disporre che le eventuali entrate, nel rispetto dei principi contabili, saranno utilizzate ai fini delle manutenzioni, della qualificazione e costruzione di manufatti cimiteriali, nonché per la informatizzazione dei servizi amministrativi cimiteriali, anche allo scopo di migliorare e rendere più efficienti i procedimenti amministrativi da avviare in modo consistente per il rilascio delle nuove concessioni.
  8. di condividere le motivazioni contenute nella delibera del Commissario straordinario n. 90 del 3.4.2013 relative della rimodulazione delle percentuali di abbattimento delle tariffe piene in relazione alla data di costruzione del colombario, tenuto conto delle percentuali di estimo legate all'ammortamento.
  9. di dare atto che tali percentuali, determinate come segue, sono ampiamente congrue in relazione alla vetustà dei manufatti:



- A) loculi costruiti fino al 1950 ribasso del 60%;
- B) loculi costruiti dal 1951 al 1970 ribasso del 50%;
- C) loculi costruiti dal 1971 a proseguire ribasso del 30%;

10. di approvare pertanto, al fine della determinazione delle tariffe delle nuove concessioni dei loculi oggetto di concessione/riconcessione, la percentuale del 40% di ribasso sul canone concessorio, come ipotesi intermedia tra le ipotesi B) e C) sopra indicate, da applicarsi sulle tariffe piene come da ultimo determinate con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 1/3/2022 per l'ultima costruzione nel Cimitero di Tavernelle; come da prospetto di seguito riportato:

<b>LOCULI SINGOLI</b>	<b>PREZZO RIDOTTO DEL 40%</b>	<b>LOCULI DOPPI PREZZO RIDOTTO DEL 40%</b>
<b>PRIMA FILA</b>	€ 1.620,00	€ 2.495,00
<b>SECONDA FILA</b>	€ 1.774,00	€ 2.752,00
<b>TERZA FILA</b>	€ 1.681,00	€ 2.610,00
<b>QUARTA FILA</b>	€ 1.312,00	€ 2.164,00
<b>QUINTA FILA</b>	€ 1.055,00	€ 1.749,00

11. di dare atto che, in conformità con il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, le nuove concessioni avranno una durata di anni 30 da calcolarsi a partire dal giorno successivo alla scadenza della precedente concessione.
12. di dare mandato al Dirigente competente di definire con apposita e successiva determina la procedura di rinnovo.
13. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990, è l'Avv. Mariella GRIPPO P.O. n. 15 responsabile della U.O. "SUPPORTO GIURIDICO – APPALTI – SERVIZI CIMITERIALI", mentre il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici / Sport è l'Ing. Stefano Capannelli, i quali hanno sottoscritto entrambi le relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità.
14. di dare atto che per l'entrata la Ragioneria attesta di aver preso nota di quanto emerge dal presente provvedimento al cap. 3114002 — az. 2118, fatta salva la responsabilità del Dirigente competente circa la congruità del prezzo stabilito per le concessioni definitive dei posti salma.
15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/3/13.





Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto è urgente procedere con il rinnovo delle concessioni cimiteriali per i loculi siti nei vari cimiteri cittadini del Comune di Ancona.

\* \* \* \* \*

#### **ALLEGATI**

- Pareri ex. art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
  - Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
  - Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
- (tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

MANCINELLI VALERIA

**Il Segretario Generale**

MONTACCINI GIOVANNI